



XI LEGISLATURA

ALLEGATO A
AL PROCESSO VERBALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE N. 97 DEL 18 OTTOBRE 2021

OGGETTO N. 05 **Regolamento di disciplina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria – Sostituzione del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 296 del 25 gennaio 2018.**

Marco Squarta	<i>Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paola Fioroni	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Simona Meloni	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRESIDENTE: Marco Squarta

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Juri Rosi



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale', ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21), come modificata dalle deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018, n. 1 dell'11 gennaio 2019 e n. 101 del 20 dicembre 2019;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa), come modificata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 61 del 7 giugno 2021 e, in particolare, l'articolo 10;

ESAMINATA la proposta di deliberazione ordinaria trasmessa dal Segretario generale, ai sensi del citato articolo 10 del Regolamento, allegata al presente atto;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità amministrativa e contabile;

RITENUTO di accogliere la proposta di deliberazione in argomento per le motivazioni in fatto e diritto nella stessa riportate;

con voti unanimi espressi nei modi di legge **DELIBERA**

1. di approvare il Regolamento di disciplina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, in conformità al testo di cui all'Allegato "A" della proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 296 del 25 gennaio 2018;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entra in vigore dalla data di adozione della presente deliberazione;
3. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al Regolamento ad essa allegato quale sua parte integrante e sostanziale, sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, nella sezione "Amministrazione trasparente", in "Atti generali - Atti amministrativi generali", ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, a cura del Segretario generale;
4. di dare mandato al Dirigente del Servizio Risorse e Sistema informativo di trasmettere copia della presente deliberazione all'Organismo indipendente di valutazione dell'Assemblea legislativa;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario generale e ai dirigenti dell'Assemblea legislativa.

Il Segretario Verbalizzante

Segretario generale *Juri Rosi*

Il Presidente

Marco Squarta



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

Vista la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale', ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa), come modificata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 61 del 7 giugno 2021 e, in particolare, l'articolo 10;

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 284 del 27 novembre 2018 (Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa – Abrogazione del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2001, n. 173), come modificata con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 114 del 23 febbraio 2021;

Vista la legge regionale 25 ottobre 2011, n. 9 (Norme in materia di ottimizzazione della produttività e di efficienza del personale e della dirigenza del Consiglio regionale) e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che dispone che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propri atti, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento dell'organismo della valutazione;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 296 del 25 gennaio 2018 (Regolamento di disciplina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria – Sostituzione del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 182 del 19 dicembre 2016), con la quale è stato approvato il vigente Regolamento di disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria ;

Richiamato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis, così come modificati con decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 (modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124), che disciplinano l'Organismo indipendente di valutazione della performance;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo indipendente di valutazione della performance in forma monocratica;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009, la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-



amministrativo, tra gli iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, previa procedura selettiva pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 (Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni);

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 (Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance), con il quale è stato istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance in attuazione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2020 (Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione) che, al fine di adeguare la disciplina contenuta nel D.M. 2 dicembre 2016 al mutato contesto normativo, ha abrogato tale decreto ed ha disciplinato l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance;

Ritenuto opportuno procedere, anche in considerazione delle modifiche apportate dal predetto decreto alle disposizioni in materia, alla revisione del Regolamento di disciplina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 296 del 2018;


Preso atto, infine, di quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) in materia di obblighi di pubblicazione;

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare il Regolamento di disciplina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, in conformità al testo di cui all'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 296 del 25 gennaio 2018;
- 2) di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entra in vigore dalla data di adozione della presente deliberazione;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al Regolamento ad essa allegato quale sua parte integrante e sostanziale, sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, nella sezione "Amministrazione trasparente", in "Atti generali - Atti amministrativi generali", ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, a cura del Segretario generale;
- 4) di dare mandato al Dirigente del Servizio Risorse e Sistema informativo di trasmettere copia della presente deliberazione all'Organismo indipendente di valutazione dell'Assemblea legislativa;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario generale e ai dirigenti dell'Assemblea legislativa.

L'istruttore
Silvia Lillacci

Il Segretario generale
Juri Rosi



PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 e 27 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 61/2021, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla regolarità amministrativa del presente atto.

Perugia, 18 ottobre 2021

Il Responsabile del Servizio
Risorse e Sistema informativo
Stefano Cardinali

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 e 28 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 61/2021, e dell'articolo 31 bis, commi 1, 3, 4, 6 e 7, del Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 284 del 2018, come modificato con deliberazione n. 114/2021, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Perugia, 18 ottobre 2021

Il Responsabile del Servizio
Risorse e Sistema informativo
Stefano Cardinali



Allegato "A"

Regolamento di disciplina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, la procedura di nomina, la durata dell'incarico, il ruolo e le modalità di espletamento delle funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione della performance dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Art. 2
(Composizione)

1. L'Organismo indipendente di valutazione (di seguito O.I.V.) dell'Assemblea legislativa è un organo monocratico, costituito da un componente esterno all'Ente in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3.

Art. 3
(Requisiti)

1. Il componente unico dell'O.I.V. può essere nominato esclusivamente tra soggetti iscritti da almeno sei mesi nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, in possesso di tutti i requisiti generali, di competenza ed esperienza e di integrità richiesti dall'articolo 2 del D.M. 6 agosto 2020.

2. L'incarico di componente unico dell'O.I.V., ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del D.M. 6 agosto 2020, può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3 di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

Art. 4
(Divieto di nomina)

1. Il componente dell'O.I.V., ai sensi dell'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non può essere nominato tra i dipendenti dell'Amministrazione o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 5
(Cause ostative e conflitti di interesse)

1. Fermi i requisiti di integrità richiamati all'articolo 3 e i divieti di nomina indicati all'articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che, salvo ulteriori casi previsti dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, si trovino in una delle seguenti situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi:

- a) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'Assemblea legislativa nel triennio precedente;
- b) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l'Assemblea legislativa;
- c) si trovino, nei confronti dell'Assemblea legislativa, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- d) abbiano riportato, se dipendenti pubblici, una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- e) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell'ambito giurisdizionale della Regione Umbria;
- f) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Assemblea legislativa;
- g) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il Segretario generale, i dirigenti dell'Assemblea legislativa o con i componenti dell'Ufficio di presidenza;



- h) siano componenti degli Organi o del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Umbria.

Art. 6

(Esclusività del rapporto)

1. Per ricoprire l'incarico, il candidato deve rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un O.I.V., di cui all'articolo 8 del D.M. 6 agosto 2020.

Art. 7

(Nomina)

1. In prossimità del termine di scadenza dell'incarico dell'O.I.V. in carica, il Segretario generale propone all'Ufficio di presidenza l'adozione di apposito avviso di selezione.
2. L'avviso adottato dall'Ufficio di presidenza con propria deliberazione è pubblicato, a cura del Servizio competente, sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa e nell'apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica per un periodo pari ad almeno quindici giorni.
3. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e l'insussistenza di impedimenti all'assunzione dell'incarico ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento, nonché l'impegno a rimuovere, se designato, eventuali impedimenti rimovibili, è oggetto di formale dichiarazione del candidato, all'atto di presentazione della propria candidatura.
4. Decorso il termine previsto dall'avviso per la presentazione delle candidature, il Servizio competente esamina le domande e procede all'accertamento dei requisiti dei partecipanti. Espletato l'accertamento, il Servizio sottopone all'organo politico la lista dei candidati idonei alla nomina e relaziona in merito ai requisiti da essi posseduti, ai fini dell'individuazione del soggetto cui attribuire l'incarico. L'Ufficio di presidenza procede alla nomina del componente unico dell'O.I.V., con propria deliberazione. La procedura di cui al presente comma non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
5. L'efficacia della nomina è subordinata all'accettazione dell'incarico e delle condizioni contrattuali nello stesso indicate, entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto, nonché alla contestuale dichiarazione del permanere degli stati, ovvero dell'avvenuta rimozione di eventuali impedimenti, dichiarati ai sensi del comma 3. Per i dipendenti della pubblica amministrazione, è necessario acquisire entro lo stesso termine la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui al comma 5, l'Ufficio di presidenza provvede a una nuova designazione, in conformità a quanto disposto nel presente articolo.
7. L'atto di nomina, il curriculum e il compenso del componente unico dell'O.I.V. sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa; l'atto di nomina è pubblicato anche nell'apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica.

Art. 8

(Durata in carica, conferma, cessazione, decadenza e revoca)

1. L'incarico del componente unico dell'O.I.V. ha durata triennale, decorre dalla data di accettazione della nomina e può essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva.
2. La decadenza dell'organo politico-amministrativo che lo ha designato non comporta la decadenza dell'O.I.V.
3. Alla scadenza dell'incarico, l'O.I.V. può continuare ad operare in regime di prorogatio, per non più di quarantacinque giorni, adottando solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti.
4. Il componente unico dell'O.I.V. cessa dall'incarico per una delle seguenti cause:
- a) decorso del triennio del mandato;
 - b) dimissioni volontarie, da esercitare con un preavviso di almeno trenta giorni;
 - c) al venire meno dei requisiti indicati nell'articolo 3, richiesti dall'articolo 2 del D.M. 6 agosto 2020 per l'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, ovvero in caso di decadenza, cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.




5. Il componente unico dell'O.I.V. decade dall'incarico per cause naturali, impedimento permanente, o per il successivo intervento o accertamento di cause ostative o conflitti di interesse.
6. Il componente unico dell'O.I.V. è tenuto a informare tempestivamente l'Amministrazione per intervenuti fatti o circostanze che comportino variazioni di situazioni e stati oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 5. L'insussistenza di cause ostative e conflitti di interesse, ovvero il rispetto dei limiti di appartenenza a più O.I.V. e il permanere dei requisiti richiesti per l'incarico è oggetto di dichiarazione annuale del medesimo, da trasmettere, in sede di prima applicazione del presente regolamento, entro dodici mesi dall'insediamento.
7. È prevista la revoca dell'incarico in caso di gravi inadempienze, accertata inerzia, ovvero per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Assemblea legislativa o in contrasto con il ruolo assegnato.
8. La decadenza o la revoca sono disposte con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente dell'Assemblea legislativa.

Art. 9
(Funzioni)

1. Il componente unico dell'O.I.V. esercita le seguenti funzioni:
- a) monitora il funzionamento complessivo e presidia la corretta applicazione del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni al Segretario generale, e comunica tempestivamente le criticità riscontrate all'Ufficio di presidenza, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
 - b) esprime parere vincolante sulla proposta relativa al Sistema di misurazione e valutazione della performance sottoposta all'esame e all'approvazione dell'Ufficio di presidenza, sull'aggiornamento annuale e sulle eventuali ulteriori integrazioni e modifiche del medesimo, avendo particolare riguardo ai meccanismi che garantiscano differenziazione dei giudizi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - c) monitora l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati nel Piano adottato dall'Ufficio di presidenza durante il periodo di riferimento, segnalando e proponendo, in corso di esercizio, eventuali interventi correttivi, anche in rapporto ad eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto organizzativo e le risorse a disposizione; le modifiche adottate sono inserite nella Relazione sulla performance e vengono valutate dall'O.I.V. ai fini della validazione della stessa;
 - d) valuta la performance organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso, promuovendo l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti;
 - e) propone all'Ufficio di presidenza la valutazione annuale della performance del Segretario generale, anche ai fini dell'attribuzione del relativo premio di risultato;
 - f) valida la Relazione sulla performance approvata dall'Ufficio di presidenza e assicura che alla medesima sia data visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione: l'O.I.V. assicura che i contenuti della Relazione, nella quale dovranno essere evidenziati, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse impiegate nonché gli eventuali scostamenti rilevati, siano di chiara e immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali;
 - g) verifica la sostanziale integrazione tra la programmazione economico-finanziaria e la pianificazione strategico-gestionale;
 - h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità e garantisce l'integrazione tra il ciclo della performance e le misure di prevenzione della corruzione;
 - i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - j) svolge ogni altra funzione prevista dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, laddove non espressamente indicata nel presente articolo.

Art. 10
(Funzionamento)

1. Il componente unico dell'O.I.V. opera, in posizione di autonomia e indipendenza, presso la sede



dell'Assemblea legislativa e risponde del suo operato esclusivamente all'Ufficio di presidenza.

2. Il componente unico dell'O.I.V. si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, del supporto del Servizio competente in materia.

3. L'O.I.V., previa richiesta agli uffici competenti, e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ha accesso a tutti i documenti amministrativi, ai sistemi informativi e ai luoghi ritenuti utili all'espletamento dei propri compiti e delle verifiche all'uopo necessarie e, nel caso di riscontro di gravi irregolarità, effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

4. L'O.I.V., di norma con cadenza quadrimestrale, informa l'Ufficio di presidenza sull'andamento della propria attività.

Art. 11 **(Compenso)**

1. Il compenso spettante al componente unico dell'O.I.V., comprensivo di ogni prestazione e del rimborso spese, è pari, per ogni anno di incarico, al 15 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente dell'Assemblea legislativa, maggiorata del 15 per cento, al netto di IVA e oneri.

2. Il compenso, di cui al comma precedente, è determinato con riferimento all'intera durata dell'incarico e viene erogato, in quota parte, al termine di ciascun quadrimestre del mandato.

3. Nel caso in cui la cessazione dalle funzioni avvenga prima della decorrenza del triennio, per una delle cause di cui al precedente articolo 8, comma 4, lettere b) e c) e comma 5, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui il ruolo è stato svolto.

4. Nell'ipotesi di prorogatio, di cui al precedente articolo 8 comma 3, spetta all'O.I.V. un compenso aggiuntivo in proporzione al periodo di esercizio delle funzioni.

Art. 12 **(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Il componente unico dell'O.I.V. in carica alla data di adozione del presente regolamento resta in carica fino alla scadenza del proprio mandato, salvo revoca o decadenza.

2. Sono nulle le nomine o i rinnovi dell'O.I.V. in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti.